

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 5 APRILE 2013, N. 15785: scarico su suolo proveniente da un oleificio sanzionato per il reato di cui all'art. 674 c.p. (per le esalazioni maleodoranti) e per il reato di cui all'art. 734 c.p. (distruzione ed alterazione delle bellezze naturali di un torrente)

«...la sentenza impugnata risulta correttamente e coerentemente motivata, laddove si riferisce ai dati di fatto emersi dall'istruttoria espletata, rilevando che: a) l'oleificio aveva un sistema di scarico delle acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive attraverso un pozzetto, con conduttura terminante direttamente nel torrente; b) vi era sulla strada una pozza oleosa, scura e maleodorante, alimentata da un liquido proveniente a rivoli dalla collinetta ove era posto l'oleificio dell'imputato, secondo quanto rappresentato dalla documentazione fotografica e direttamente appreso dall'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo; c) era stata accertata la presenza di cumuli di sansa ammassata a diretto contatto con il suolo, che, a causa delle piogge, scivolava effettivamente lungo la strada scorrendo verso il basso, come rappresentato nelle fotografie in atti; d) il tecnico dell'Agenzia per l'ambiente aveva prelevato campioni d'acqua dal torrente ed aveva visivamente constatato l'identità del colore dell'acqua del torrente con quella delle pozze sulla strada; e) il campionamenti era avvenuto tramite l'indagine olfattiva e tramite analisi strumentali, da cui era emersa la presenza di fenoli; f) da ulteriori sopralluoghi e indagini svolti presso il pozzetto dell'impianto era risultato confermato che l'inquinamento riscontrato proveniva proprio dal pozzetto in questione, come confermato da ulteriore documentazione fotografica; g) dall'istruttoria espletata e, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali, è emersa la sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen., per la presenza di esalazioni maleodoranti e per la creazione di pozzanghere pericolose per la circolazione stradale, nonché quella del reato di cui all'art. 734 cod. pen., per la riscontrata alterazione delle bellezze naturali del torrente, luogo soggetto alla speciale protezione dell'autorità. ».



15785 / 13

85

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/12/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI

Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO

Dott. SANTI GAZZARA

Dott. CHIARA GRAZIOSI

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Presidente - SENTENZA
N. 3237/2012

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 23151/2012

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GUIDO FRANCESCO N. IL 18/05/1932

avverso la sentenza n. 913/2011 TRIBUNALE di ROSSANO, del
16/02/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO SALZANO
che ha concluso per *l'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



RITENUTO IN FATTO

1. – Con sentenza del 16 febbraio 2012, il Tribunale di Rossano ha, per quanto qui rileva, condannato l'imputato alla pena dell'ammenda, in relazione ai reati: A) di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, quale titolare di un oleificio, senza autorizzazione, apriva e manteneva uno scarico sul suolo proveniente da un pozzetto mediante sversamento di liquami all'interno di un torrente; B) di cui all'art. 674 cod. pen., perché, nelle circostanze di cui al capo precedente, cagionava un versamento nel torrente di acque reflue mescolate con il liquido proveniente dalla sansa depositata al suolo, che provocavano esalazioni maleodoranti, creando pozzanghere pericolose per la circolazione stradale e, perciò, atte a molestare le persone; C) di cui all'art. 734 cod. pen., perché, nelle circostanze di cui al capo A), omettendo di vigilare sul regolare corretto funzionamento dell'impianto, distruggeva e alterava le bellezze naturali del torrente, luogo soggetto alla speciale protezione dell'autorità.

2. – Avverso la sentenza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.

2.1. – In relazione al capo A) dell'imputazione, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, perché, vista la contraddittorietà della deposizione dell'agente di polizia municipale che era intervenuto, sarebbe stata essenziale l'escussione dell'altro agente che aveva anch'egli partecipato all'intervento. Le contraddizioni consisterebbero, in particolare, nel fatto che l'agente aveva dichiarato di avere appurato che la pozza sulla strada proveniva dalla sansa ubicata sul terreno del ricorrente e poi aveva, invece, affermato che la stessa pozza avrebbe potuto essere stata provocata dalla pioggia; avrebbe altresì fatto riferimento alla presenza di un canale e poi, contraddittoriamente, alla presenza di un piccolo pozzetto. Il tecnico dell'Agenzia regionale per l'ambiente che aveva provveduto al prelievo del liquido aveva riferito di aver prelevato il campione dalle acque del torrente in un luogo non circoscritto e di non avere visto il tubo inclinato dal quale asseritamente sarebbe stato versato il liquido derivante dalla molitura delle olive dell'oleificio, né di aver visto versamenti nel torrente; riferiva altresì di due campionamenti, e ciò in contraddizione con un altro tecnico, il quale riferiva di un solo campionamento.

2.2. – Si contesta, in secondo luogo, la motivazione della sentenza circa la sussistenza del reato di cui all'art. 674 del cod. pen., perché il Tribunale non avrebbe



tenuto conto del fatto che, nel corso dell'istruttoria, era emerso che l'imputato non era presente sul luogo e che l'oleificio veniva di fatto gestito dal figlio.

2.3. – Analoghe considerazioni varrebbero, ad avviso del ricorrente, per il reato di cui all'art. 734 cod. pen., perché nel corso del processo non sarebbe emersa alcuna prova di un'attività dell'imputato di alterazione delle bellezze naturali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. – Il ricorso è infondato.

3.1. – Il primo motivo di censura – riferito a una pretesa contraddittorietà del quadro probatorio circa l'avvenuto sversamento dall'oleificio e circa la natura delle pozze ritrovate e dei campionamenti effettuati – è infondato.

Con riferimento a tali profili, infatti, la sentenza impugnata risulta correttamente e coerentemente motivata, laddove si riferisce ai dati di fatto emersi dall'istruttoria espletata, rilevando che: a) l'oleificio aveva un sistema di scarico delle acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive attraverso un pozzetto, con condotta terminante direttamente nel torrente; b) vi era sulla strada una pozza oleosa, scura e maleodorante, alimentata da un liquido proveniente a rivoli dalla collinetta ove era posto l'oleificio dell'imputato, secondo quanto rappresentato dalla documentazione fotografica e direttamente appreso dall'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo; c) era stata accertata la presenza di cumuli di sansa ammassata a diretto contatto con il suolo, che, a causa delle piogge, scivolava effettivamente lungo la strada scorrendo verso il basso, come rappresentato nelle fotografie in atti; d) il tecnico dell'Agenzia per l'ambiente aveva prelevato campioni d'acqua dal torrente ed aveva visivamente constatato l'identità del colore dell'acqua del torrente con quella delle pozze sulla strada; e) il campionamento era avvenuto tramite l'indagine olfattiva e tramite analisi strumentali, da cui era emersa la presenza di fenoli; f) da ulteriori sopralluoghi e indagini svolti presso il pozzetto dell'impianto era risultato confermato che l'inquinamento riscontrato proveniva proprio dal pozzetto in questione, come confermato da ulteriore documentazione fotografica; g) dall'istruttoria espletata e, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali, è emersa la sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen., per la presenza di esalazioni maleodoranti e per la creazione di pozzanghere pericolose per la circolazione stradale, nonché quella del reato di cui all'art. 734 cod. pen., per la riscontrata alterazione delle bellezze naturali del torrente, luogo soggetto alla speciale protezione dell'autorità.

Si tratta, con tutta evidenza, di un quadro probatorio ampio e circostanziato, sostanzialmente privo di contraddizioni, analiticamente sottoposto a vaglio critico dal



Tribunale, che ne ha correttamente fatto conseguire la sussistenza di tutti i reati contestati.

3.2. - Del pari infondati sono i rilievi svolti con il secondo e il terzo motivo di censura, relativi alla pretesa estraneità dell'imputato alla gestione dell'oleificio.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta, infatti, priva di vizi logici e sufficientemente circostanziata e motivata, perché prende le mosse da dati correttamente ritenuti decisivi, quali la posizione di titolarità, anche sostanziale, dell'impresa in capo all'imputato e il carattere strutturato della violazione, realizzata attraverso l'abusiva utilizzazione di una vera e propria canalizzazione cementata.

4. - Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2012.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

